



REGIONE DEL VENETO

Azienda
Ospedale
Università
Padova

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI A LEGALI ESTERNI**

Il presente Regolamento è elaborato in esecuzione della disciplina dettata dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- Il DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici .
- Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”.
- Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge 31.12.2012 n. 247”.
- Regolamento del patrocinio legale dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera di Padova.

Art. 1

Disciplina generale e ambito di applicazione

La rappresentanza in giudizio dell’Ente è, in via prioritaria, affidata all’Avvocatura dell’Ente.

Nell’ambito di tale attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Azienda sanitaria possono verificarsi casi in cui risulta opportuno e conveniente affidare il patrocinio a legali esterni.

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le modalità per il conferimento da parte dell’Azienda di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni, nonché le condizioni giuridiche ed economiche del relativo mandato.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente quelli di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall’Azienda in occasione di ogni singola vertenza innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, e in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

La rappresentanza e l’assistenza in giudizio dell’Azienda Ospedale –

Università Padova può essere attribuita dal Direttore Generale ad un legale esterno appartenente al libero foro nei seguenti casi:

- a) controversie di particolare complessità o vertenti su questioni giuridiche e/o materie di particolare specificità o che richiedono competenza settoriale;
- b) particolare rilevanza e delicatezza degli interessi pubblici in discussione;
- c) concomitanza di gestione di indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi da parte dell'Ufficio Legale dell'Azienda;
- d) incompatibilità o situazioni in cui si manifesti l'inopportunità nella difesa da parte dell'Ufficio Legale dell'Azienda;
- e) patrocinio svolto in precedenti gradi del giudizio e/o in vertenze aventi medesimo oggetto del contendere al fine di garantire la continuità della difesa.

Art. 2 Istituzione elenco degli avvocati fiduciari

Al fine di garantire la massima economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità nel conferimento degli incarichi, è costituito apposito elenco, suddiviso per sezioni, di professionisti esercenti l'attività di assistenza e patrocinio legale.

L'iscrizione in detto elenco avviene su domanda del professionista, redatta su apposito modulo, secondo le scadenze e modalità definite in apposito avviso pubblico.

La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

Ai fini della partecipazione all'avviso, il professionista deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, o di altro Paese dell'unione europea, salvo quanto previsto dall'art. 17 co. 2 della L. n. 247/2012 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense";
- b) iscrizione all'Albo professionale;
- c) godimento dei diritti civili e politici;

- d) non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e) non aver riportato condanne penali passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per uno dei reati di cui all'art. 94 co. 1, D.Lgs. n. 36/2023;
- f) non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- g) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- h) non aver commesso, violazioni gravi definitivamente accertate secondo l'art. 94, co. 6, D.Lgs. n. 36/2023 degli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali e assistenziali, anche in qualità di datore di lavoro;
- i) non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari ordinistiche definitive superiori alla censura;
- j) non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;
- k) essere in possesso di polizza assicurativa, in corso di validità, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione, conformemente al Decreto del Ministro della Giustizia del 22 settembre 2016;
- l) assenza di situazioni di conflitto di interessi con l'Azienda, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 del Codice deontologico e dalla normativa in materia, in particolare i professionisti che formulano la domanda di iscrizione all'Elenco non dovranno avere giudizi in corso o aver prestato la propria opera professionale in giudizi conclusi, limitatamente al biennio precedente, contro l'Azienda Ospedale – Università Padova, né in proprio, né in qualità di difensori di terzi, avuto riguardo anche all'associazione professionale o società di professionisti di cui eventualmente facciano parte e si assumono l'impegno a non prestare la propria opera professionale in giudizi

contro l'Azienda Ospedale – Università Padova per tutto il tempo di validità dell'elenco, pena la cancellazione dallo stesso.

Oltre ai suddetti requisiti, il professionista all'atto della partecipazione all'avviso deve specificare una o più materie di preferenza al fine dell'iscrizione nella relativa sezione dell'elenco e precisamente:

- SEZIONE 1 – diritto civile;
- SEZIONE 2 – diritto del lavoro;
- SEZIONE 3 – diritto penale;
- SEZIONE 4 – diritto amministrativo;
- SEZIONE 5 - giurisdizione contabile

- Per le cause civili (SEZIONE 1) l'essere in possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale, come nel seguito indicato: aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 giudizi in materia di diritto civile, con particolare riferimento alla responsabilità civile, al risarcimento del danno ed alla contrattualistica nella veste, indifferentemente, di attore o convenuto, con la precisazione che non si tiene conto, a tal fine, della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa nel caso in cui il professionista abbia patrocinato anche i gradi precedenti, nonché degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche;

- Per le cause in materia di diritto del lavoro (SEZIONE 2) l'essere in possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale, come nel seguito indicato: aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 giudizi avanti al Giudice del Lavoro aventi ad oggetto rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, nell'interesse, indifferentemente, del datore di lavoro oppure del lavoratore, con la precisazione che non si tiene conto, a tal fine, della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa nel caso in cui il professionista abbia patrocinato anche i gradi precedenti, nonché degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche;

- Per le cause in materia di diritto penale (SEZIONE 3) l'essere in possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale in ambito

penale, come nel seguito indicato: aver svolto, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 incarichi in materia penale relativi ai reati di cui al Titolo II del Libro II del c.p. (Delitti contro la P.A.) oppure ai reati di cui al Titolo XII del Libro II del c.p. (Delitti contro la persona) nella veste, indifferentemente, di difensore dell'imputato o della parte civile o del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, con la precisazione che non si tiene conto, a tal fine, della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima vicenda nel caso in cui il professionista abbia patrocinato anche i gradi precedenti, nonché degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche;

- Per le cause in materia di diritto amministrativo (SEZIONE 4) l'essere in possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale avanti al Giudice amministrativo come nel seguito indicato: aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 giudizi in materia di contrattualistica pubblica o in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, nell'interesse, indifferentemente, delle pubbliche amministrazioni intimato, delle parti ricorrenti, oppure delle parti controinteressate, con la precisazione che non si tiene conto, a tal fine, della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima vicenda nel caso in cui il professionista abbia patrocinato anche i gradi precedenti, nonché degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche;

- Per i procedimenti avanti le giurisdizioni contabili (SEZIONE 5) l'essere in possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale avanti al Giudice Contabile come nel seguito indicato: aver gestito, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 posizioni in materia contabile, nella fase pre-processuale dell'invito a fornire deduzioni davanti alla procura contabile e/o nel corso del giudizio di responsabilità di merito, con la precisazione che non si tiene conto, a tal fine, della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima vicenda nel caso in cui il professionista abbia patrocinato anche i gradi precedenti, nonché degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche.

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Azienda o dei suoi

dipendenti, di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti. Pertanto l'inserimento nell'elenco non attribuisce alcun diritto ai predetti professionisti in ordine all'eventuale conferimento di incarichi.

Art. 3 **Requisiti per l'iscrizione nell'elenco**

L'iscrizione è libera e ha luogo su domanda del professionista, secondo il modello allegato all'avviso pubblico e a seguito della presentazione della documentazione ivi richiamata.

Potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti che, all'esito della valutazione della propria domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, da intendersi integralmente richiamati nel presente regolamento.

Per le vertenze innanzi alle Giurisdizioni Superiori è necessario il requisito dell'iscrizione al relativo Albo Speciale, oggetto di specifica indicazione nello schema tipo di domanda allegato all'avviso pubblico;

Resta salva la possibilità per l'Azienda di chiedere la dimostrazione dei requisiti di cui sopra a mezzo di certificazione specifica.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione è autocertificato dai richiedenti mediante la domanda stessa di partecipazione che, pertanto, avrà valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Gli iscritti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine ai requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco stesso.

Art. 4 **Modalità di conferimento incarichi**

L'incarico esterno di patrocinio legale è conferito a seguito di delibera del Direttore Generale, su proposta del Responsabile della UOS Ufficio Legale. La scelta del professionista dovrà essere operata all'interno della singola specifica Sezione, al fine di garantire la massima professionalità e nel rispetto del criterio di rotazione sulla base dell'elenco formato ai sensi del precedente art. 2, con un provvedimento motivato che lo giustifichi in relazione alle caratteristiche dell'incarico da affidare rispetto alla

comprovata competenza specifica sulla materia oggetto della vertenza, alla complessità, all'importanza, alla difficoltà ed alla rilevanza della stessa secondo quanto risulta dal curriculum presentato.

Inoltre si terrà conto del Foro di competenza al fine del contenimento della spesa.

Il criterio della rotazione può essere motivatamente derogato nei casi di particolare e comprovata complessità e rilevanza della controversia tali da richiedere prestazioni di alta specializzazione.

Per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta una preferenza al professionista che ha patrocinato il primo grado, salva diversa valutazione giustificata da specifici motivi di opportunità dell'Azienda.

Nel momento in cui il professionista accetta il singolo incarico deve rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, nonché indicare i dati relativi alla propria polizza RC professionale.

Possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati esterni qualora si verificano casi eccezionali in cui la natura dell'incarico richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.

In caso di specifiche situazioni di opportunità, l'Azienda può chiedere che il mandato difensivo all'avvocato esterno sia conferito in modo congiunto ad uno o più legali dell'Ufficio Legale dell'Azienda. In detto caso la redazione del preventivo da parte del legale esterno non subirà modificazioni rispetto a quanto statuito nel successivo art. 5.

L'elenco degli avvocati è altresì utilizzato dall'Azienda per l'individuazione dei professionisti per l'affidamento d'incarichi di patrocinio legale a favore del personale dipendente coinvolto in procedimenti civili, penali o contabili, secondo le modalità di cui al Regolamento del patrocinio legale dei dipendenti dell'Azienda Ospedale – Università Padova.

L'elenco degli avvocati è utilizzato dall'Azienda anche per il conferimento del solo incarico di domiciliatura nell'ipotesi in cui tale circostanza si rendesse necessaria per gli adempimenti connessi alla dislocazione territoriale della controversia, fermo restando il mandato di rappresentanza

e difesa in favore dell'avvocatura dell'Ente. In tale ipotesi all'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, può essere riconosciuto un compenso non superiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri minimi di cui alle tabelle del DM 55/2014 per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario effettivamente esegue e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.

L'Azienda si riserva comunque la motivata facoltà di affidare incarichi legali anche a professionisti non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di elevata specializzazione o per differenti ragioni di opportunità che saranno specificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 5

Modalità di compilazione e valutazione dei preventivi

Il preventivo dovrà essere redatto, con evidenza delle singole fasi del giudizio, secondo i valori di liquidazione previsti dai parametri minimi forensi di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55, o di quelli che successivamente entreranno in vigore ai sensi dell'art. 13 bis della legge professionale forense e s.m.i. e dovrà essere comprensivo di oneri e accessori di legge.

In ogni caso il professionista:

- a) per i contenziosi ricadenti nella sezione 1, 2 e 5 dovrà fare riferimento per la determinazione del compenso al valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, D.M. 55/2014 e s.m.i;
- b) per i contenziosi ricadenti nella sezione 3 dovrà fare riferimento per la determinazione del compenso ai valori di liquidazione previsti dai parametri minimi del D.M. 10/03/2014 n. 55 relativi ai giudizi penali anche per le attività difensive in qualità di parte civile/responsabile civile;
- c) per i contenziosi ricadenti nella sezione 4, dovrà fare riferimento per la determinazione del compenso a quanto segue:
 - laddove sia impugnata l'aggiudicazione e il ricorrente intenda

conseguirla, è necessario avere riguardo all'utile d'impresa (oggetto di potenziale richiesta risarcitoria qualora l'esecuzione del contratto non fosse più possibile). Quest'ultimo, ai sensi del D.M., va stimato nella percentuale del 10% da riferirsi non alla base d'asta, ma all'offerta effettivamente presentata dal ricorrente;

- laddove, invece, venga contestata un'esclusione, oppure il concorrente miri esclusivamente alla caducazione integrale della procedura ai fini della riedizione della medesima, la domanda sarà da considerarsi di valore indeterminabile;
 - laddove siano contestati gli esiti di una procedura concorsuale o selettiva relativa al rapporto di lavoro o altre questioni attinenti il rapporto di lavoro, la domanda sarà da considerarsi di valore indeterminabile salvo specifiche situazioni del caso concreto;
- d) qualora la prestazione resa in favore dell'Azienda e nei confronti di più controparti, aventi la medesima posizione processuale, comporti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, potrà aumentare il compenso oggetto di preventivo per ogni soggetto oltre il primo nella misura massima del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e nella misura massima del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta;
- e) dovrà rinunciare all'aumento del compenso per pluralità di controparti ove la prestazione professionale nei confronti di queste non comporti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto;
- f) nell'ambito del contenzioso amministrativo, qualora la strategia difensiva preveda la proposizione di motivi aggiunti, potrà chiedere un aumento nella misura massima del 50% del compenso, oggetto di preventivo, relativo alla sola fase introduttiva del giudizio;
- g) nell'ambito del contenzioso amministrativo, qualora sia necessario resistere anche ad eventuale ricorso incidentale, potrà chiedere un aumento nella misura massima del 20% del compenso, oggetto di preventivo, relativo alla sola fase introduttiva del giudizio;

- h) nell'ambito del contenzioso amministrativo, dovrà rinunciare alla richiesta di aumento del compenso per la fase cautelare monocratica;
- i) nell'ambito del contenzioso civile di secondo grado, qualora la strategia difensiva preveda per l'Ente la proposizione di appello incidentale e/o di dover resistere all'appello incidentale proposto dalla controparte, potrà chiedere un aumento nella misura massima del 50% del compenso, oggetto di preventivo, relativo alla sola fase introduttiva del giudizio;
- j) nell'eventualità in cui il procedimento venga concluso a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale della controversia, fatto salvo il riconoscimento di quanto già maturato per le fasi già concluse ed espletate, potrà richiedere al massimo il compenso oggetto di preventivo previsto per la fase decisionale del giudizio;
- k) potrà richiedere di ottenere, a titolo di compenso da parte dell'Azienda la differenza tra quanto concordato con l'Ente per l'incarico conferitogli ed il maggiore importo liquidato dall'organo giudicante accettando che l'Azienda proceda alla liquidazione di detto importo solo a fronte dell'effettivo incasso delle somme da parte del soggetto soccombente ed assumendosi l'impegno, in caso di mancato spontaneo versamento da parte del soccombente, di avviare a proprio nome nei confronti di quest'ultimo, ed in base ai separati accordi che interverranno con l'Ente, le procedure esecutive necessarie per riscuotere la citata differenza, senza ulteriori costi per l'Azienda;
- l) nelle ipotesi di redazione di atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, con particolare riferimento alla ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, potrà essere richiesto un aumento non superiore al 15% del compenso preventivato per il giudizio.

Il preventivo diversamente compilato non è tenuto in considerazione dall'Azienda e l'incarico non è conferito al professionista.

Art. 6

Rapporti con i legali esterni

L'UOS Ufficio Legale segue l'evolversi dei contenziosi affidati a legali del libero foro, trasmette agli stessi le istruzioni ricevute dalla Direzione Aziendale e dalle Strutture competenti o con esse concordate.

Il legale esterno incaricato ha l'obbligo di aggiornare costantemente l'Azienda sull'attività svolta, suggerendo strategie, richiedendo quanto sia utile per il miglior esito e inoltrando le memorie proprie e della controparte, nonché i provvedimenti giudiziari.

Art. 7

Liquidazione dei compensi

La liquidazione dei compensi avviene al termine della prestazione e solo per le fasi del procedimento effettivamente svolte.

L'UOS Ufficio Legale istruisce la proposta di liquidazione a saldo delle competenze professionali maturate dal legale incaricato, nei limiti del preventivo presentato in sede di affidamento dell'incarico e delle spese dallo stesso anticipate e dettagliate nel preavviso di parcella.

In particolare, per quanto riguarda le spese anticipate dal professionista, verranno riconosciute e liquidate previa esibizione di documentazione probante l'esborso:

- le spese di giustizia quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di cancelleria, i contributi unificati, le spese di notifica, le marche da bollo;
- le spese di viaggio sostenute mediante utilizzo di mezzi diversi dal proprio, purché siano in categoria economy, salvo la dimostrazione della maggiore convenienza della categoria superiore, e per il solo professionista inserito in mandato;
- le spese di viaggio sostenute mediante utilizzo di mezzo proprio, limitatamente all'indennità chilometrica pari a un quinto del costo medio del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio;

- le spese di alloggio (per prenotazioni in alberghi classificati non oltre le 3 stelle), per il solo professionista inserito in mandato e solo qualora la distanza dal proprio foro di appartenenza sia pari o superiore ai 200km;

- le spese per il consumo di pasti e bevande, per il solo professionista inserito in mandato, e solo qualora la distanza dal proprio foro di appartenenza sia pari o superiore ai 300km e nei limiti di 50€ al giorno.

Eccezionalmente possono essere liquidate competenze superiori a quelle preventivate all'atto del conferimento dell'incarico nel solo caso in cui il legale ne abbia fatto espressa richiesta scritta, motivata dall'insorgere di ragioni che hanno determinato la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa e che la relativa richiesta sia stata formalmente accolta dall'Azienda con apposito provvedimento autorizzatorio.

Potranno essere eventualmente corrisposti, al professionista incaricato che ne faccia formale richiesta, acconti, in misura non superiore al 50% del preventivo e, in ogni caso, limitatamente all'attività effettivamente svolta previa presentazione di preavviso di parcella e, successivamente, di parcella.

Alla conclusione della prestazione, al fine di ricevere il saldo delle competenze e spese, il professionista deve presentare:

- a) copia del provvedimento finale del procedimento;
- b) il preavviso di parcella riportante il dettaglio di competenze e spese relative all'attività svolta e, successivamente, la parcella;
- c) su richiesta dell'Azienda, copia integrale del fascicolo di causa.

La liquidazione avviene nei tempi previsti dalla legge per gli adempimenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 8

Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'elenco avviene su istanza del professionista, fatti salvi i doveri allo stesso prescritti dalle norme di legge vigenti o d'ufficio.

La cancellazione d'ufficio avviene su proposta del Responsabile della UOS

Ufficio Legale, quando il professionista:

- abbia perso uno o più dei requisiti di ammissione all'avviso di cui al precedente art. 2;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza agli incarichi affidatigli;
- sia, comunque, responsabile di gravi inadempienze.

La cancellazione dall'elenco, per i motivi di cui al precedente comma, comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista, con onere dello stesso di rimettere alla UOS Ufficio Legale gli atti e ogni documento in proprio possesso connesso alla causa.

Art. 9

Durata e aggiornamento dell'elenco

L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura dell'Ufficio Legale dell'Ente, di apposito Avviso da pubblicare sul sito istituzionale dell'ente e sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova per un periodo pari a 30 giorni.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco, conservato agli atti della UOS Ufficio Legale a seguito di approvazione di delibera del Direttore Generale, in ordine strettamente alfabetico.

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 Gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

Art.10

Obblighi del professionista

Il legale incaricato è tenuto:

- a) a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'ente;
- b) ad informare ed aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti

all'incarico, trasmettendo la relativa documentazione;

c) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;

d) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Azienda;

e) a cooperare, per tutta la durata del giudizio, con la controparte con buona fede e lealtà per tentare di addivenire ad un componimento della lite, ove se ne ravvisino i presupposti, il tutto subordinato all'approvazione dell'Azienda;

f) nel caso in cui l'Azienda sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite, da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia;

g) nel caso in cui vi siano le condizioni per addivenire ad un componimento della lite, il legale stilerà lo schema di atto di transazione senza oneri aggiuntivi o provvederà a verificarne la coerenza, qualora redatto da controparte;

h) a fornire, su richiesta dell'Ente, pareri sia orali che scritti relativi alla causa affidata senza costi aggiuntivi;

i) in caso di accoglimento delle domande dell'Azienda, a formalizzare alla controparte la prima richiesta di recupero crediti, comprensiva delle spese e degli onorari a cui la controparte è stata condannata nel giudizio;

j) a fornire un parere scritto in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

Qualora l'Avvocato incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso legale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Ente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. L'avvenuta nomina del domiciliatario dovrà in ogni caso essere comunicata immediatamente all'Azienda.

Eccettuate le ragioni eccezionali in cui la natura dell'incarico richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa, l'Avvocato incaricato potrà avvalersi, sotto la sua responsabilità per lo svolgimento della prestazione, di sostituti, ausiliari o co-difensori senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Art. 11

Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa in materia, si precisa che i dati personali dei legali incaricati saranno trattati dall'Azienda Ospedale – Università Padova, quale Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dell'incarico affidato.

ART. 14

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense.

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di esecutività della deliberazione di adozione.

Il Regolamento viene, altresì, reso pubblico mediante pubblicazione nel sito internet aziendale.